

Prot. 0188 Circolare  
Rami danni  
Ass. Auto  
Ass. Vita  
Consumatori  
Distribuzione  
Legale  
Riassicurazione

Roma, 17 Giugno 2010

A TUTTE LE IMPRESE

**Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi**

L'ISVAP il 26 maggio u.s. ha pubblicato il Regolamento in oggetto, riportato in allegato unitamente agli "Esiti della pubblica consultazione", alla "Relazione di presentazione", al "Prospetto riepilogativo dell'ambito di applicazione" delle nuove disposizioni, nonché ai nuovi schemi da utilizzare per la redazione della documentazione informativa dei prodotti assicurativi (schemi di Scheda sintetica e Nota informativa per i contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, schema di Nota informativa per i contratti di puro rischio, schemi di Nota informativa per i contratti di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i contratti di assicurazione infortuni, per i contratti di assicurazione malattia e per i contratti di assicurazione degli altri rami danni). Il Regolamento, come si ricorderà, scaturisce - anche a seguito delle numerose proposte di modifica formulate all'ISVAP - da una doppia fase di consultazione, rispettivamente a fronte del "Documento di consultazione n. 16/2007" del 15 novembre 2007 e del "Documento di seconda consultazione n. 34/2007" del 2 luglio 2009.

Nella stesura definitiva del provvedimento, la Vigilanza ha introdotto alcune

novità di rilievo in materia di conflitto di interessi (modifica all'articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5/2006) e in tema di polizze connesse a mutui/finanziamenti, confermando sostanzialmente per il resto l'impianto del Documento di seconda consultazione e accogliendo solo parzialmente le osservazioni formulate dall'ANIA e dagli altri soggetti interessati.

Di seguito si sintetizzano i principali contenuti del Regolamento, suddivisi tra: entrata in vigore e ambito di applicazione, modifiche al Reg. n. 5/2006 e disposizioni sulle polizze connesse a mutui/finanziamenti, disposizioni sui prodotti vita, disposizioni sui prodotti danni e altre disposizioni.

## 1. Entrata in vigore e ambito di applicazione

Il nuovo provvedimento entra in vigore il 1° dicembre 2010 e si applica in via generale, sulla base del combinato disposto dell'art. 56 e del Prospetto riepilogativo sopra menzionato, ai nuovi contratti e alle nuove convenzioni stipulate successivamente a tale data.

Come specificato nello stesso art. 56 e nel Prospetto sopra richiamato, al quale si rinvia per il dettaglio, determinate disposizioni si applicano anche ai "vecchi contratti" vita e danni, ossia ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.

Inoltre, specifiche disposizioni sui prodotti vita si applicano, sempre come specificato nell'art. 56 e nel suddetto Prospetto, anche ai "contratti post Circ. 551", ovvero ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Circ. ISVAP 551/2005 e ancora in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per le imprese di assicurazione comunitarie (cfr. art. 3 comma 2) non si applicano gli articoli 4, comma 6, 11, 12 relativamente alla pubblicazione sul sito internet, 20 comma 5 ad eccezione dei contratti r.c. auto, 22, 23 comma 2, 24 comma 2, 26 relativamente alla pubblicazione sul sito internet, 34 commi 1,2 e 4, 38 relativamente ad archiviazione e conservazione dei documenti, 46 e 51. Anche l'art. 30 della Circ. ISVAP 551 - limiti all'attività di investimento dei fondi interni - mantenuto in vigore, continua a non applicarsi alle imprese in questione ai sensi dell'art. 34 di detta Circolare, come richiesto dall'ANIA.

## 2. Modifiche al Reg. n. 5 e norme sulle polizze connesse a mutui/finanziamenti

L'Istituto ha introdotto una rilevante novità mediante integrazione dell'art. 48 del Regolamento n. 5/2006 con un ulteriore comma 1-bis. Secondo tale disposizione è vietato rivestire contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario (o vincolatario) delle prestazioni e di intermediario del contratto. La disposizione in parola, recata dall'art. 52 e assente nei documenti di consultazione, si applica a tutte le tipologie contrattuali, a meno che l'onere del relativo premio non sia sostenuto dallo stesso beneficiario/vincolatario.

Inoltre, il Regolamento ha introdotto alcune rilevanti disposizioni applicabili ai nuovi contratti abbinati a mutui/finanziamenti:

- nei contratti a premio unico pagato dal debitore/assicurato le imprese - individuate quindi come unico soggetto tenuto al rimborso, senza compartecipazione dell'intermediario - in caso di estinzione anticipata del mutuo/finanziamento o di trasferimento dello stesso restituiscono la parte di premio pagato non goduto - calcolata in funzione del tempo mancante alla scadenza e, per la quota di premio puro, anche del capitale assicurato residuo - secondo criteri e modalità riportati nelle condizioni di assicurazione; in particolare, le imprese possono trattenere dalla parte restituita le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e per l'operazione di rimborso, a condizione che tali spese siano indicate nella proposta, nella polizza o nel modulo di adesione e che in ogni caso esse non costituiscano un ostacolo alla portabilità del mutuo/finanziamento ovvero non risultino, in relazione a quanto addebitato per l'operazione di rimborso, un onere non giustificato (art. 49, co. 1);
- in alternativa al suddetto rimborso le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, mantengono in vigore la copertura a favore del nuovo beneficiario designato (art. 49, co. 2);
- l'impresa evidenzia nella Nota informativa tutti i costi a carico del contraente (o del debitore/assicurato nei contratti in forma collettiva), con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto sia in percentuale (art. 50, co. 1);
- nei contratti individuali (ovvero nel modulo di adesione per i contratti in forma collettiva), l'impresa indica l'importo dei costi effettivamente sostenuti dal contraente (ovvero dal debitore/assicurato), con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario (art. 50, co. 2), ferme restando le disposizioni specifiche di cui all'art. 4, co. 8 e all'art. 30, co. 8 che riguardano i contratti collettivi vita e danni, anche se abbinati a

mutui/finanziamenti, che prevedano un'assicurazione accessoria il cui importo di premio non sia superiore a 100 euro, per i quali l'art. 50 non trova applicazione.

Inoltre, nei contratti in forma collettiva abbinati a mutui/finanziamenti in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte il pagamento del premio o sono, direttamente o indirettamente, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese, oltre agli obblighi di trasparenza previsti in via generale per le coperture vita e danni, specificate nei paragrafi successivi, prevedono nella convenzione che prima dell'adesione venga consegnato al debitore/assicurato il Fascicolo informativo, e non solo le condizioni di assicurazione.

### 3. Disposizioni sui prodotti vita

Relativamente ai prodotti vita il Regolamento ricalca in buona parte quanto già stabilito con le Circ. 551/2005, che viene quasi interamente abrogata, e 533/2004, abrogata del tutto.

#### *Informativa precontrattuale*

La redazione della documentazione informativa è stata semplificata, riducendo il numero e il contenuto delle tabelle relative al costo percentuale medio annuo (cfr. Allegati 1 e 2 del Regolamento), dando la possibilità di numerare e aggiornare separatamente le singole componenti del Fascicolo informativo (art. 4, co. 4) - senza quindi la necessità di rivedere il Fascicolo informativo nella sua interezza - ed eliminando l'obbligo di adottare caratteri di stampa non inferiori a 11, fermo restando il principio di rendere agevole la lettura (art. 5, co. 1). Nel caso in cui l'impresa sia parte di un gruppo assicurativo e al contempo di un gruppo bancario, possono essere indicati sulla copertina del Fascicolo informativo denominazione, logo e simbolo di entrambi i gruppi, purché sia data comunque particolare evidenza ai dati dell'impresa (art. 4, co. 5).

La pubblicazione sul sito internet del Fascicolo informativo di un nuovo prodotto di tipo individuale è stata estesa anche ai prodotti non più commercializzati, che potranno essere eventualmente inseriti in un'apposita sezione, e deve permanere per tutta la durata dei contratti stipulati in relazione agli stessi prodotti (art. 56, co. 2 che richiama l'art. 4, co. 6, estendendo l'obbligo in parola anche ai contratti post Circ. 551/2005).

Con riferimento alle polizze collettive in cui gli assicurati sostengono in tutto o in

parte il pagamento del premio o sono, direttamente o indirettamente, portatori di un interesse alla prestazione le imprese, come già accennato, devono inserire nella convenzione una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte del contraente delle condizioni contrattuali agli assicurati prima dell'adesione, nonché la previsione che il modulo di adesione riporti i costi a carico degli assicurati con evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari (art. 4, co. 7). Sempre con riferimento alle stesse polizze collettive, tuttavia, in caso di assicurazioni accessorie<sup>1</sup> con ridotto importo di premio (non superiore a 100 euro), invece della documentazione prevista in via generale al comma 7 e appena descritta, l'impresa può limitarsi a predisporre un documento semplificato e ad inserire nella convenzione una previsione contrattuale disciplinante, in tal caso, l'obbligo di consegna di tale documento agli assicurati da parte del contraente (art. 4, co. 8). Per le polizze collettive connesse a mutui/finanziamenti si rinvia a quanto già commentato.

Riguardo al modulo di proposta vengono confermate le previsioni proposte in consultazione di riportare una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al contraente attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo (art. 6, co. 3) e un apposito spazio dove descrivere la periodicità e le modalità di pagamento del premio consentite, mentre si segnala l'introduzione dell'obbligo di riportare le avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario anche nel modulo di adesione dei contratti in forma collettiva (art. 6, co. 7).

Gli schemi di Scheda sintetica e Nota informativa ricalcano quelli già in vigore con alcune novità, quali:

- l'introduzione di uno schema di Nota informativa specifico per i contratti di puro rischio;
- l'obbligo di riportare informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa, comprensiva dell'indicazione dell'indice di solvibilità, peraltro previsto anche per i prodotti danni;
- la riduzione, già accennata, del numero e del contenuto delle tabelle relative al costo percentuale medio annuo, integrate nei contratti che prevedono prestazioni in rendita da tabelle esemplificative di importi di premio (o di capitale da convertire) necessari ad ottenere determinati importi di rendita annua secondo diverse combinazioni di età e sesso;
- l'esplicitazione in Nota informativa della quota parte dei costi percepita in

---

1: Cfr. la definizione riportata dall'ISVAP negli Esiti della consultazione: "Contratto assicurativo abbinato alla vendita di beni e alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale, che abbia un nesso di funzionalità con il prodotto o servizio acquistato e il cui onere economico rappresenti una componente marginale rispetto al costo del bene o del servizio acquistato".

media dagli intermediari.

Le imprese aggiornano entro il 31 maggio di ciascun anno la Scheda sintetica e la Nota informativa, anche con riferimento ai dati storici, mentre in caso di modifiche in corso d'anno le imprese integrano la documentazione informativa in circolazione e ne danno notizia sui propri siti internet (art. 11). Tale disposizione si applica anche ai contratti post Circ. 551.

### *Informativa in corso di contratto*

Con riferimento agli obblighi informativi in corso di contratto, per le polizze rivalutabili è prevista la pubblicazione del prospetto annuale di composizione della gestione separata e del rendiconto annuale su almeno due quotidiani e sul sito dell'impresa (art. 12, disposizione applicabile anche ai vecchi contratti, inclusi quelli di capitalizzazione), in coerenza con le emanande disposizioni sulle gestioni separate che non prevedono più il prospetto trimestrale di composizione della gestione ma unicamente la sua redazione e pubblicazione alla chiusura del periodo di osservazione.

È stato invece confermato l'obbligo già previsto nei documenti di consultazione di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alla determinazione della prestazione, portando peraltro a venti giorni dal ricevimento della richiesta il termine posto a carico delle imprese (art. 16, applicabile anche ai vecchi contratti), così come l'obbligo di inviare al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale un avviso scritto con l'indicazione della data di scadenza, della documentazione da inviare per la liquidazione della prestazione e degli effetti della nuova normativa in materia di rapporti dormienti (art. 17, anch'esso applicabile ai vecchi contratti).

Oltre alla conferma di altri obblighi informativi già recati dalla Circ. 551/2005 (cfr. l'art. 18 sulle comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali e l'art. 19 sull'informativa in caso di trasformazione di contratto) e applicabili anche ai vecchi contratti, il Regolamento riprende dalla Circ. 533/2004:

- l'obbligo di informare i contraenti della cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, con comunicazione scritta da inviare entro dieci giorni dalla modifica e comprensiva dei riferimenti del nuovo intermediario (art. 20, co. 1);
- l'obbligo di comunicazione, da inviarsi sempre entro dieci giorni anche agli

aventi diritto di beneficio irrevocabile oltre che al contraente, in caso di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale (art. 20, co. 2);

- l'obbligo di comunicazione, sempre entro dieci giorni, da inviare in caso di trasferimento di portafoglio, fusione e scissione (art. 20, co. 3).

Gli obblighi di fornire le informazioni recati dall'art. 20 sono applicabili anche ai vecchi contratti e le relative informazioni vanno pubblicate nella home page del sito dell'impresa per almeno sei mesi (art. 20, co. 5), e per quanto riguarda i contratti in forma collettiva essi sono riferiti al contraente e vanno contemplati in sede di convenzione con questi stipulata (art. 20, co. 4).

Anche le disposizioni sul possibile utilizzo di comunicazioni mediante tecniche a distanza (art. 21) e quelle sull'archiviazione e conservazione di documenti (art. 22), quest'ultime coordinate come da noi richiesto con quanto previsto dal Regolamento n. 27/2008 sui registri assicurativi, sono applicabili sia ai nuovi sia ai vecchi contratti.

Il Regolamento introduce anche specifici obblighi informativi precontrattuali e in corso di contratto, applicabili solo ai nuovi contratti, di cui tener conto nel caso in cui i prodotti siano stati qualificati dall'impresa come "etici" o "socialmente responsabili" (artt. 23 e 24).

In più, il Regolamento riepiloga e raggruppa negli artt. da 25 a 29 gli obblighi di informativa in corso di contratto previsti per i prodotti finanziari assicurativi (pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet; lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked, estratto conto, comunicazione in caso di perdite, nonché richiamo agli obblighi previsti anche per gli altri prodotti vita quali variazione del tasso di interesse garantito, riscontro a richieste di informazioni, avviso di scadenza, comunicazione in caso di esercizio di opzioni contrattuali, trasformazione di contratto, trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie, comunicazione mediante tecniche a distanza, archiviazione e conservazione dei documenti). Si noti che riguardo agli obblighi previsti per tali prodotti negli Esiti della pubblica consultazione l'ISVAP, con riferimento all'osservazione dell'ANIA circa la sovrapposizione esistente con talune disposizioni CONSOB, ha confermato che le modifiche apportate al TUF dalla legge sul risparmio " ... non hanno, pertanto, inciso sulla competenza generale attribuita dal Codice all'ISVAP in tema di disciplina di obblighi informativi in corso di contratto in relazione a tutti i prodotti assicurativi, in quanto attengono alla fase di esecuzione del contratto e sono rilevanti in un'ottica

di prevenzione dei rischi reputazionali con effetti sulla stabilità dell'impresa", aggiungendo, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet relative ai contratti index linked, che tali disposizioni "... devono ritenersi prevalenti in quanto rispondono alle esigenze informative derivanti dalle modifiche sostanziali introdotte dal Regolamento n. 32/2009 nella costruzione di tali prodotti."

Infine, sempre nell'ambito dei prodotti vita, il Regolamento reca:

- la norma che regola i requisiti dei messaggi pubblicitari sui rendimenti dei prodotti vita (art. 41), applicabile anche ai vecchi contratti;
- la disposizione, già prevista dalla Circ. 551/2005, applicabile sia ai vecchi sia ai nuovi contratti anche di capitalizzazione, che regola le modalità con cui è consentito indicare le aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata (art. 44);
- la norma che precisa i criteri di rimborso del controvalore delle quote in caso di recesso da contratti unit linked (art. 45), applicabile ai nuovi contratti nonché ai contratti post Circ. 551;
- la disposizione, applicabile ai nuovi contratti e ai contratti post Circ. 551 e che ribadisce l'analoga previsione già contenuta nella stessa circolare, riguardante i limiti alla possibilità di applicare costi mediante prelievo di quote, sempre nei contratti unit linked (art. 46);
- la disposizione, anch'essa già prevista dalla Circ. 551/2005, sui contratti di assicurazione destinati ad attuare forme pensionistiche individuali non adeguati alla nuova disciplina della previdenza complementare, per i quali è previsto che le imprese debbano incrementare le posizioni previdenziali, in caso di trasferimento o riscatto, della quota parte dei costi di acquisizione non maturati (art. 53).

#### 4. Disposizioni sui prodotti danni

##### *Informativa precontrattuale*

Relativamente ai prodotti danni il Regolamento introduce la novità del Fascicolo informativo, da consegnarsi prima della sottoscrizione del contratto ovvero della proposta, qualora prevista. Il Fascicolo non è previsto per i c.d. grandi rischi - come definiti dall'art. 1, co.1, lettera r, del Codice delle Assicurazioni Private - e i rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi dell'art. 2, co. 5 del d.lgs. 102/2004, per i quali il Regolamento prevede la consegna al contraente unicamente delle condizioni di assicurazione (art. 30, co. 1).

In particolare, il Fascicolo informativo è costituito dalla Nota informativa comprensiva del glossario, dalle condizioni di assicurazione e dal modulo di proposta, ove previsto (art. 30, co. 3).

Per quanto concerne in particolare i nuovi contratti di r.c.auto, l'Istituto ha ritenuto non percorribile la proposta alternativa, formulata dall'ANIA nella seconda pubblica consultazione, di predisporre un unico Fascicolo informativo per tutte le tipologie di veicoli - con le opportune segnalazioni delle differenze concernenti le autovetture, i ciclomotori/motocicli all'interno della Nota informativa e delle condizioni di assicurazione - ed un Fascicolo separato per i natanti.

Di conseguenza è stata confermata l'impostazione secondo cui il Fascicolo informativo, per tale ramo assicurativo, deve essere predisposto distintamente in funzione della tipologia di veicolo, ossia per le autovetture, i ciclomotori/motocicli oltre che per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni e le condizioni assicurative ad essi relative (art. 30, co. 4), mentre per le altre tipologie di veicolo si consente di predisporre un'informativa non differenziata.

Come per i prodotti vita, la redazione della documentazione prevede la numerazione e l'aggiornamento separato delle singole componenti del Fascicolo (art. 30, co. 5).

Anche nei rami danni, per i contratti in forma collettiva ove l'assicurato sostenga in tutto o in parte il pagamento del premio o sia, direttamente o tramite gli aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione, le imprese devono prevedere nelle convenzioni obblighi e modi di consegna delle condizioni di assicurazione da parte del contraente all'assicurato (art. 30, co. 7). Allo stesso modo, nei casi in cui la garanzia assicurativa sia accessoria ad un prodotto o ad un servizio e l'importo di premio relativo alla copertura non sia maggiore di 100 euro, il Regolamento prevede la possibilità di consegnare all'assicurato un documento di sintesi, riportante gli elementi essenziali della garanzia e le modalità per acquisire le condizioni di assicurazione e le informazioni per la liquidazione (art. 30, co. 8), inserendo nella convenzione una previsione contrattuale sull'obbligo di consegna di tale documento da parte del contraente all'assicurato. Per le coperture danni relative a polizze collettive connesse a mutui/finanziamenti si rinvia a quanto già commentato.

È prevista altresì una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al contraente

attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo (art. 32, co. 2) - obbligo che coincide con quello richiesto dall'art. 49, co. 5 del Regolamento n. 5/2006 e che può quindi essere soddisfatto con la dichiarazione da far sottoscrivere in polizza - nonchè un apposito spazio dove descrivere la periodicità e le modalità di pagamento del premio consentite (art. 32, co. 3). In particolare, riguardo al comma 6, che estende alla proposta le stesse disposizioni previste per il contratto, l'ISVAP ha chiarito negli Esiti della pubblica consultazione che se la proposta prevede gli adempimenti informativi necessari ed è sottoscritta dal contraente, non è necessario che gli stessi adempimenti siano duplicati anche in polizza.

I nuovi schemi di Nota informativa (art. 33), differenziati per rami o gruppi di essi (Allegato 6 per i rami danni, Allegato 7 per il ramo infortuni, Allegato 8 per il ramo malattia, Allegato 9 per il ramo r.c. auto) prevedono - in luogo della mera riproduzione di molte delle clausole contrattuali - la descrizione sintetica dei vari profili negoziali (coperture assicurative offerte, limitazioni ed esclusioni, dichiarazioni del contraente, nullità, disdetta etc.) con il rinvio alle specifiche clausole del contratto per gli aspetti di maggior dettaglio. Con particolare riferimento alle clausole relative all'aggravamento o diminuzione del rischio, negli schemi è previsto l'obbligo di fornire almeno un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Allo stesso modo, i citati schemi richiedono di riportare esempi numerici relativamente alle clausole sulle franchigie, sugli scoperti e sui massimali, per facilitarne la comprensione. Come detto in precedenza per l'assicurazione r.c. auto, coerentemente con la nuova impostazione del Fascicolo informativo, è chiesto alle imprese di predisporre una Nota informativa distinta per le autovetture, i ciclomotori/motocicli e i natanti, mentre per gli altri veicoli è consentito utilizzare un'unica Nota informativa (art. 33, co. 4 e 5).

Si segnala poi che è obbligatorio pubblicare sul sito internet:

- il Fascicolo informativo delle polizze individuali infortuni, malattia e rischi relativi all'abitazione (furto, incendio e r.c. capofamiglia) nonché delle coperture connesse a mutui/finanziamenti (art. 34, co. 1), fino alla conclusione della commercializzazione;
- l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e altre informazioni relative agli stessi (area di competenza, giorni e orari di apertura) ad integrazione, per le polizze r.c. auto (art. 34, co. 3), di disposizioni già vigenti (cfr. Regolamento ISVAP n. 23/2008 che prevede la pubblicazione della Nota informativa e delle condizioni di assicurazione, nonché dei preventivi dei premi);

- l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati per i contratti malattia che prevedono prestazioni nella forma dell'assistenza diretta (art. 34, co. 4).

Tutti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet appena riportati sono applicabili anche ai vecchi contratti, con particolare riguardo alla nota informativa utilizzata e alle condizioni di contratto nonché, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria r.c. auto, sulla base di quanto stabilito dal Reg. n. 23/2008.

### *Informativa in corso di contratto*

È stato confermato anche per i prodotti danni l'obbligo già previsto nel documento di consultazione di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo, portando a venti giorni dal ricevimento della richiesta il termine posto a carico delle imprese (art. 35, applicabile anche ai vecchi contratti).

Seppure non espressamente richiesto dal Regolamento, la disposizione suggerisce l'opportunità di individuare un riferimento univoco e dedicato all'interno delle compagini aziendali, con le modalità organizzative interne e di pubblicizzazione verso i terzi che ciascuna impresa riterrà più idonee.

Da ricordare la norma di cui all'art. 36, che richiama quella stabilita per i prodotti vita e obbliga a informare i contraenti:

- della cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, con comunicazione scritta da inviare entro dieci giorni dalla modifica e comprensiva dei riferimenti del nuovo intermediario;
- delle modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale, mediante analoga comunicazione da inviarsi sempre entro dieci giorni anche agli aventi diritto di beneficio irrevocabile oltre che al contraente;
- dei trasferimenti di portafoglio, fusioni e scissioni con analoga comunicazione da inviare entro la medesima tempistica.

Gli obblighi informativi sopra riportati sono applicabili anche ai vecchi contratti e le relative informazioni vanno pubblicate nella home page del sito dell'impresa per almeno sei mesi, e per quanto riguarda i contratti in forma collettiva essi sono riferiti al contraente e vanno contemplati in sede di convenzione con questi

stipulata.

Importante sottolineare che in caso di aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo le imprese consegnano per i contratti di nuova stipulazione, unitamente allo stesso Fascicolo, un'apposita appendice integrativa recante gli aggiornamenti intervenuti (art. 37, co. 1). In relazione a variazioni intervenute rispetto a fascicoli informativi relativi a contratti già stipulati, invece, se le variazioni derivano da modifiche alla normativa le imprese comunicano le stesse per iscritto al contraente, mentre negli altri casi possono prevedere già nella Nota informativa un rinvio al sito internet per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo (art. 37, co. 2).

Le disposizioni sul possibile utilizzo di comunicazioni mediante tecniche a distanza e quelle sull'archiviazione e conservazione di documenti (art. 38) - quest'ultime coordinate con quanto previsto dal regolamento n. 27/2008 sui registri assicurativi come da noi richiesto - sono analoghe a quelle previste per i prodotti vita e sono applicabili anche ai vecchi contratti.

Infine, con particolare riferimento alle coperture infortuni e malattia, vanno segnalate le ulteriori seguenti disposizioni:

- l'obbligo per i nuovi contratti di fissare, nelle condizioni di assicurazione quale sede dell'arbitrato la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'assicurato (art. 47, co. 1);
- il divieto, applicabile anche ai vecchi contratti, di cessare automaticamente la copertura quando l'assicurato raggiunga l'età massima assicurabile prestabilita dall'impresa, che dovrà quindi considerare il rischio ancora in copertura, se il contraente è in regola con il pagamento dei premi e questi non sono stati restituiti dall'impresa (art. 47, co. 2);
- l'obbligo a carico delle imprese di astenersi, nei nuovi contratti malattia, dal prevedere la facoltà di recesso in caso di sinistro, ferma restando la possibilità di prevedere tale recesso nei primi due anni del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 37, co. 8 del Codice delle Assicurazione Private (art. 48).

## 5. Altre disposizioni

Le altre disposizioni sulla pubblicità dei prodotti assicurativi, peraltro applicabili anche ai vecchi contratti, non presentano modificazioni di rilievo.

Da notare, invece, come le norme generali sul conflitto di interessi (art. 51, co. 1,2 e 3), già previste dalla Circ. 551/2005, si estendano con il Regolamento anche ai nuovi contratti danni, mentre le disposizioni specifiche di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo rimangono applicabili ai soli contratti vita post Circ. 551/2005, da cui sono peraltro mutate, e ai nuovi contratti vita.

In merito all'istituto dell'interpello, com'è noto già dalle considerazioni espresse ad esito della prima consultazione, l'ISVAP ha ritenuto di non darvi per ora attuazione.

In considerazione delle numerose novità introdotte dal provvedimento, ci riserviamo di tornare eventualmente in argomento su taluni profili attuativi delle nuove disposizioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

---

Rif.: Direzione Vita e Danni non Auto  
Dott. Roberto Manzato  
tel. 06 32688621 fax: 06 3210793  
roberto.manzato@ania.it

---

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatici  
Dott. Vittorio Verdone  
tel. 06 32688564 fax: 06 36006300  
vittorio.verdone@ania.it

---

Rif.: Direzione Affari Giuridici  
dott. Francesco Nanni  
tel. 06 32688540 fax: 06 36006300  
francesco.nanni@ania.it

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Paolo Garonna**

**Allegato**

Esiti Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010